



PROVINCIA DI VERCELLI

Tutela Ambientale

UFFICIO Amministrativo - Polo di Educazione
Ambientale -A.U.A.

N. Mecc. PDET-688-2017 del 02/05/2017

Atto N. 663

del 02 / 05 / 2017

Oggetto: D.P.R. 13.03.2013, n. 589, articolo 4. Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale Ditta SOGIN SpA, con sede legale in Roma per la sede operativa di Saluggia (VC).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.) è il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del DPR 59/2013 e s.m.i.;
- la Provincia è l'autorità cui compete la fase istruttoria propedeutica al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'art. 14-ter, comma 6-bis, della Legge 241/90;
- il Gestore è la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la Ditta **SOGIN SpA con sede legale in Roma (c.f. P. IVA 05779721009) e sede operativa a Saluggia, Strada per Crescentino s.n.c.**, ha presentato allo SUAP del Comune di Saluggia (VC) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 istanza di A.U.A. ai fini dell'esercizio dello stabilimento sito in Comune di Saluggia (VC), via Crescentino; l'istanza è pervenuta con PEC n.23586 del 16/08/2016.
- In data 07/09/2016 la Ditta ha prodotto una integrazione spontanea all'istanza consistente in due planimetrie in formato cartaceo.

RILEVATO CHE il Gestore è in possesso dei seguenti provvedimenti autorizzativi:

- ☐ autorizzazione della Provincia di Vercelli n. 1384 del 29/05/2014 alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il rinnovo e le modifiche sostanziali, successivamente modificata con provvedimento n. 3284 del 24/12/2015 di approvazione del Piano di Adeguamento e modifiche non sostanziali;
- ☐ autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali autorizzato con atto n. 2056 del 29/07/2013 della Provincia di Vercelli;

DATO ATTO CHE l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata per il rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capi II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- invarianza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

DATO INOLTRE ATTO che:

- in data 29/9/2016 si è tenuto presso il Servizio Disciplina e Tutela Acque, un incontro tecnico tra Provincia e Arpa (Dipartimento Tematico Radiazioni e Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est) a seguito del quale sono state chieste integrazioni (PEC n.29625 del 14/10/2016);
- in data 15/12/2016, PEC di arrivo n. 35465, la Ditta ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste;
- ai sensi della Circolare della Giunta Regionale 1/AMB, al fine di acquisire gli elementi tecnici necessari per il rilascio delle autorizzazioni confluite nell'A.U.A., con comunicazione del 18/01/2017, PEC di invio n. 1275, sono stati chiesti i pareri agli Enti, Società, Imprese, Associazioni, ecc. competenti in materia ambientale in merito all'istanza e alle integrazioni prodotte;

ACQUISITI

- o il parere di ARPA Piemonte – Dipartimento Tematico Radiazioni in cui conferma che le acque reflue industriali potenzialmente contaminate prodotte dall'insediamento sono gestite ai sensi del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii. e non devono essere ricomprese nell'A.U.A (PEC n .5373 del 21/02/2017 allegato alla presente).;
- o il parere positivo di Arpa Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est con prescrizioni (PEC n11210 DEL 10/04/2017 allegato alla presente) ;

VISTI:

- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013, "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto – legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35";
- la Circolare del MATTM n. 49801/GAB del 07/11/2013;
- la Circolare interpretativa del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 1/AMB del 28/01/2014;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive di seguito SUAP;
- il D. Lgs. 152 del 3/04/2006 e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto sopra indicato, di procedere all'adozione del provvedimento di A.U.A. richiesto **dalla Ditta SOGIN SpA con sede legale in Roma, Via Marsala n.51/C per lo stabilimento ubicato in Comune di Saluggia (VC), Strada per Crescentino s.n.c.;**

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni in materia ambientale in possesso della ditta:

<i>ENTE</i>	<i>ESTREMI DELL'ATTO</i>	<i>DATA DI EMANAZIONE</i>	<i>OGGETTO</i>
Provincia di Vercelli	1384	29/05/2014	Rinnovo e modifica sostanziale dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera

Provincia di Vercelli	3284	24/12/2015	Provvedimento di approvazione del Piano di adeguamento e aggiornamento per modifiche non sostanziali dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 1384 del 29/05/2014
Provincia di Vercelli	2056	29/07/2013	Scarichi industriali

ATTESO che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

- ☐ **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **Sogin SpA con sede legale in Comune di Roma per lo stabilimento ubicato in via Crescentino in Comune di Saluggia (VC), (Codice SIRA 7330)** relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - ☐ autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - ☐ autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
- ☐ **di stabilire** che dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP sono annullati e sostituiti i seguenti titoli in possesso della Ditta, precedentemente rilasciati:
 - ☐ determinazione dirigenziale n. 1384 del 29/05/2014 successivamente aggiornata con provvedimento n. 3284 del 24/12/2015 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - ☐ atto n. 2056 del 29/07/2013 autorizzazione scarico acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;

fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

1. le attività devono essere svolte nel rispetto delle specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e delle prescrizioni riportate negli Allegati A e B all'autorizzazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
3. qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
4. in caso di variazione della titolarità dell'AUA, il vecchio ed il nuovo gestore ne dovranno dare comunicazione entro 30 giorni allo SUAP territorialmente competente;
5. la Ditta dovrà comunicare allo SUAP competente per territorio la **cessazione** dell'attività dello stabilimento autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli impianti;
6. l'autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto e messa a disposizione delle autorità competenti al controllo;
7. la Ditta deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica (PCA) Comunale;
8. restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti;

9. sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del gestore, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni;
10. la Ditta deve presentare, tramite SUAP, domanda di **rinnovo almeno SEI mesi** prima della data di scadenza dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013;
11. l'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:
 - a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.
12. la mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative settoriali in materia ambientale;
13. per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia;

DISPONE

- ☐ che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, allo SUAP competente che provvederà a rilasciarlo all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze;
- ☐ che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha **validità di QUINDICI anni dalla data di rilascio da parte dello SUAP**;
- ☐ che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i.;
- ☐ di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio della Provincia di Vercelli.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro i termini di legge

Sono da intendersi parte integrante della presente autorizzazione:

Allegati:

Allegato A prescrizioni specifiche in materia di emissioni in atmosfera

Allegato B prescrizioni specifiche in materia scarichi idrici in corpo idrico superficiale

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Piero Gaetano MANTAGGIATO)

Estensore Mezzano

Mezzano

ALLEGATO A - Inquadramento amministrativo e prescrizioni specifiche in materia di emissioni in atmosfera

Ditta SOGIN SpA - Stabilimento di via Crescentino – SALUGGIA (VC)

Il presente Allegato A contiene tutte le informazioni inerenti il procedimento, i limiti emissivi e le prescrizioni tecniche e gestionali.

La Ditta **SOGIN SpA** di Saluggia ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per;

- ☐ Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- ☐ Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

pervenuta dal SUAP del Comune di Saluggia in data 16/08/2016 (prot. ricevimento PEC n. 23586).

La Ditta risulta autorizzata:

- con D.D. n. 1384 del 29.05.2014 ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per rinnovo e modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera a seguito di istanza presentata in data 21.07.2011 (prot. di ricevimento n. 26713 del 21.07.2011) coerentemente con quanto previsto all'art. 281 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con DD n. 3284 del 24.12.2015 per l'approvazione del Piano di Adeguamento e aggiornamento per modifiche non sostanziali dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 1384 del 29/05/2014 ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Nell'istanza di AUA la Ditta ha dichiarato l'invarianza per quanto riguarda la situazione emissiva rispetto a quanto autorizzato precedentemente.

Stante l'invarianza rispetto alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera elencate, si ritiene di procedere all'emanazione del provvedimento di AUA con autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

- Il codice SIRA è **7330**
- La Ditta non risulta classificata come industria insalubre.
- Nello stabilimento sono presenti impianti che producono emissioni convogliate e centrale termica per la produzione di acqua calda (caldaie ICI 1 e 2) e i generatori di vapore (BONO 1 e 2), oggetto del Piano di Adeguamento approvato.
- Per le prescrizioni generali si veda il dispositivo della presente Determina Dirigenziale.
- Per i limiti di emissione si veda il suballegato A1.
- Per le tempistiche e le prescrizioni tecnico-gestionali si veda il suballegato A2.
- La planimetria di stabilimento in cui sono indicati i punti emissivi e le sorgenti di emissioni diffuse presenti è contenuta nel suballegato A3.

SUBALLEGATO A1 - Quadro emissivo

Punto di emissione	Provenienza	Portata [mch a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temperatura [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione [mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
Quadro emissivo transitorio										
A	Centrale termica caldaie acqua calda ICI 1 e 2 (8,3 MWt gasolio)	4.500	24	continua	135	Polveri totali CO Ossidi di zolfo (come SO ₂) Ossidi di azoto (come NO ₂)	20 ⁽¹⁾ 100 ⁽¹⁾ 350 ⁽¹⁾ 300 ⁽¹⁾	10,7	1,00	---
B	Ventilazione generale impianto	50.000	24	continua	20	Assoggettati alla normativa specifica (radionuclidi)		60	3,00	pre-filtrazione e filtrazione assoluta
C	Ventilazione deposito liquidi ed. 800	1.000	24	continua	20	Assoggettati alla normativa specifica (radionuclidi)		12	0,60	pre-filtrazione e filtrazione assoluta
D	Ventilazione deposito liquidi ed. 800 B NPS	3.500	24	continua	20	Assoggettati alla normativa specifica (radionuclidi)		8,7	0,30	pre-filtrazione e filtrazione assoluta
E	Laboratorio fisica sanitaria ed. 300					Assoggettati alla normativa specifica (radionuclidi)				
F1/F2	GR1 - GR2 emergenza (1,8 MWt diesel) ed 600/700C					Emergenza				
G	GR 3 emergenza (0,2 MWt diesel) ed. 800 B NPS					Emergenza				

Punto di emissione	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temperatura [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione [mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
H	GR 4 emergenza (0,5 MWt diesel) ed. 2100 NSAI	Emergenza								
I	due Motopompe di emergenza ed. 2100 NSAI	Emergenza								
L	Generatori di vapore BONO 1 e 2 (2,8 MWt gasolio)	1.500	8	discontinua	170	Polveri totali	20 ⁽¹⁾	10,7	0,54	---
						CO	100 ⁽¹⁾			
						Ossidi di zolfo (come SO ₂)	350 ⁽¹⁾			
						Ossidi di azoto (come NO ₂)	300 ⁽¹⁾			
M	GEP generatore di emergenza provvisorio ed. 600/700C	Emergenza								
N1/N2	GE5/GE6 emergenza cabiona elettrica ed. 3100B	Emergenza								
O	GEPC emergenza provvisorio mobile CEMEX	Emergenza								

⁽¹⁾ I limiti emissivi espressi in concentrazione devono essere riferiti ad un tenore di O₂ del 3%.

PC

Punto di emissione	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101 MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temperatura [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione [mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
Quadro emissivo post adeguamento										
A	Centrale termica caldaie acqua calda ICI 1 e 2 (8,3 MWt metano/GNL)	4.500	24	continua	135	Polveri totali	5 ^{(1) (2)}	10,7	1,00	---
						CO	100 ⁽¹⁾			
						Ossidi di azoto (come NO ₂)	80 ⁽¹⁾			
B	Ventilazione generale impianto	50.000	24	continua	20	Assoggettati alla normativa specifica (radionuclidi)	Assoggettati alla normativa specifica	60	3,00	pre-filtrazione e filtrazione assoluta
C	Ventilazione deposito liquidi ed. 800	1.000	24	continua	20	Assoggettati alla normativa specifica (radionuclidi)	Assoggettati alla normativa specifica	12	0,60	pre-filtrazione e filtrazione assoluta
D	Ventilazione deposito liquidi ed. 800 B NPS	3.500	24	continua	20	Assoggettati alla normativa specifica (radionuclidi)	Assoggettati alla normativa specifica	8,7	0,30	pre-filtrazione e filtrazione assoluta
E	Laboratorio fisica sanitaria ed. 300					Assoggettati alla normativa specifica (radionuclidi)	Assoggettati alla normativa specifica			
F1/F2	GR1 - GR2 emergenza (1,8 MWt diesel) ed 600/700C					Emergenza				
G	GR 3 emergenza (0,2 MWt diesel) ed. 800 B NPS					Emergenza				
H	GR 4 emergenza (0,5 MWt diesel) ed. 2100 NSAI					Emergenza				
I	due Motopompe di emergenza ed. 2100 NSAI					Emergenza				

Punto di emissione	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101 MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temperatura [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione [mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
L	Generatori di vapore BONO 1 e 2 (2,8 MWt gasolio)	1.500	8	discontinua	170	Polveri totali CO Ossidi di zolfo (come SO ₂) Ossidi di azoto (come NO ₂)	20 ⁽¹⁾ 100 ⁽¹⁾ 350 ⁽¹⁾ 300 ⁽¹⁾	10,7	0,54	---
M	GEP generatore di emergenza provvisorio ed. 600/700C	Emergenza								
N1/N2	GE5/GE6 emergenza cabiona elettrica ed. 3100B	Emergenza								
O	GEPC emergenza provvisorio mobile CEMEX	Emergenza								

⁽¹⁾ I limiti emissivi espressi in concentrazione devono essere riferiti ad un tenore di O₂ del 3%.

⁽²⁾ Il limite emissivo per il parametro "Polveri totali" non è oggetto di autocontrolli periodici ma solo di autocontrolli iniziali

PC

SUBALLEGATO A2 - Prescrizioni tecnico - gestionali per le emissioni convogliate e diffuse
--

PRESCRIZIONI TECNICO-GESTIONALI

- 1) Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- 2) I valori limite di emissione fissati nel suballegato A1 rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. Salvo quanto diversamente indicato, i valori limite di emissione fissati nel suballegato A1 sono espressi in concentrazione media oraria (mg/Nm^3 = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente riferito a 0°C e 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo) e in flusso di massa (kg/h) e rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
- 3) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nel suballegato A1.
- 4) La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti presenti in stabilimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento e durante tutte le fasi di lavorazione, il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
- 5) Le fasi di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiali polverulenti devono essere svolte in modo da limitare le emissioni diffuse, secondo le disposizioni riportate nella parte I dell'Allegato V alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006.
- 6) Ogni camino dovrà essere provvisto di targhetta riportante il numero identificativo indicato nel suballegato A1.
- 7) Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, c. 14 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V, l'autorità competente deve essere informata **entro le otto ore** successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.
- 8) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- 9) **Entro il 31 marzo di ogni anno** la Ditta dovrà inviare un consuntivo del numero di ore di funzionamento di tutti gli impianti definiti di "Emergenza".
- 10) La Ditta deve realizzare gli interventi previsti nel Piano di Adeguamento secondo il cronoprogramma allegato al medesimo Piano ed entro il **05/02/2018** (due anni dalla notifica del provvedimento di approvazione del Piano di Adeguamento).
- 11) **Il termine per la messa a regime degli impianti adeguati** (Centrale termica caldaie acqua calda ICI 1 e 2 e Generatori di vapore BONO 1 e 2) è **30 giorni** dalla data di avviamento degli impianti durante le varie fasi, comunicata al Sindaco e alla Provincia con un anticipo di almeno **15 giorni**, così come disposto al c. 6 dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V e s.m.i..
- 12) Per gli impianti **adeguati**, per gli adempimenti di cui al c. 6 dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V e s.m.i., l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni dei camini modificati (**autocontrolli iniziali**), in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nell'Allegato A1.
- 13) La Ditta deve effettuare sui **camini A ed L (periodo transitorio e periodo post adeguamento)** gli **autocontrolli periodici** con **periodicità annuale** (ovvero dopo 12 mesi

dalla data dell'effettuazione degli autocontrolli iniziali e successivi), verificando tutti i parametri riportati nel quadro riassuntivo delle emissioni (suballegato A1).

- 14) I limiti emissivi espressi in concentrazione devono essere riferiti ad un tenore di Ossigeno del 3%.
- 15) Il parametro "polveri totali" riferito alle centrali termiche alimentate a metano dovrà essere verificato solo durante gli autocontrolli iniziali.
- 16) L'impresa deve effettuare, nelle più gravose condizioni di esercizio, gli **autocontrolli iniziali** e gli **autocontrolli periodici** di cui ai punti 12 e 13 del presente allegato, dando comunicazione, con almeno **15 giorni di anticipo**, alla Provincia e al Dipartimento Territoriale ARPA Piemonte Nord Est, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. È consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire le date stabilite e comunicate - salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione alla Provincia di Vercelli e al al Dipartimento Territoriale ARPA Piemonte Nord Est, comprensiva della nuova data in cui sarà effettuato il campionamento.
- 17) I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Territoriale ARPA Piemonte Nord Est e al Comune territorialmente competente, **entro 60 giorni dalla data del rilevamento**. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere espressi secondo le modalità adottate dalla Provincia e descritte sul sito web (Tutela ambientale - Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) - Modulistica per istanza AUA).

18) **Metodiche di campionamento.**

Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché i metodi di campionamento riportati sul sito web della Provincia di Vercelli (Tutela ambientale - Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) - Modulistica per istanza AUA).

L'elenco delle metodiche di campionamento, potrà essere soggetto ad aggiornamenti: si invita pertanto la Ditta a controllare periodicamente il sito WEB in occasione degli autocontrolli periodici da eseguirsi secondo le frequenze previste nella presente autorizzazione.

Il gestore può, in ogni caso, adottare metodiche differenti da quelle ivi indicate, purché di equivalente qualità e precisione, previa comunicazione all'autorità di controllo (ARPA) che espliciti le motivazioni tecniche alla base della scelta operata e l'approccio adottato per la stima dell'incertezza estesa, necessaria ai fini del confronto tra i risultati analitici ottenuti con metodi diversi. Si precisa che la stima dell'incertezza estesa deve comunque essere sempre fatta quando incide sull'espressione del giudizio di conformità al valore limite di legge ovvero a un valore limite specificato nell'atto autorizzativo. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

- 19) I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- 20) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere **verticale** verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune.

SUBALLEGATO A3 - Planimetria di stabilimento

ALLEGATO B : PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI

Titolare autorizzazione: SOGIN S.P.A.

Sede legale: ROMA - Via Marsala n.51/C – CAP 00185

Sede operativa: SALUGGIA (VC) - Strada per Crescentino - CAP 13040

CF. P. IVA 05779721009

PREMESSA

La SOGIN SPA, sede operativa di Saluggia ha chiesto il rilascio dell'A.U.A. per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale.

Nella documentazione prodotta è precisato che nella rete di raccolta degli scarichi di pertinenza Sogin confluiscono anche gli scarichi del Centro di Ricerche Enea ; complessivamente Sogin ed Centro Ricerche Enea costituiscono il cd. "Centro Saluggia" sito in Strada per Crescentino, ed è pertanto caratterizzato una rete unica di raccolta convogliamento e depurazione delle acque reflue.

Il "Centro Saluggia" era in possesso di una autorizzazione allo scarico rilasciato dal SUAP di Saluggia con determinazione n. 10 del 16 /09/2013 in cui confluiva il provvedimento provinciale n. 20156 del 29/07/2013.

Il "Centro Saluggia" risulta così composto:

- Infrastrutture laboratori dedicati all'attività di ricerca e sviluppo nel campo energetico e ambientale, servizi amministrativi e di gestione del personale Enea.
- Impianto Eurex e sue pertinenze affidato a Sogin Spa in data 3/08/ 2003 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267. L'impianto Eurex autorizzato all'esercizio con Decreto del Ministro dell'Industria VII-79/1977 ha operato in passato per il riprocessamento di combustibile nucleare irraggiato. Attualmente le attività dell'impianto sono indirizzate al mantenimento in sicurezza e sono funzionali alla decommissioning.

Le unità di personale presenti attualmente nel sito sono complessivamente 137 oltre a circa una cinquantina di dipendenti di ditte esterne.

Le tipologie di scarico idrico presenti hanno ad oggetto:

acque reflue civili (igienico-sanitarie)

acque reflue industriali (di condensa e di raffreddamento degli impianti di climatizzazione)

acque reflue prodotte dalla centrale termica acque reflue prodotte nell'edificio 1900

acque meteoriche di dilavamento

acque reflue potenzialmente radioattive gestite ai sensi del D.lgs 230/95 s.m.i.

Di seguito vengono evidenziati per ciascun punto di scarico le tipologie di acque che vengono allontanate in corpo idrico superficiale e le relative prescrizioni.

Si precisa che:

- **oggetto di autorizzazione sono i punti di scarico n. 3 e n. 4 ;**
- non sono oggetto di autorizzazione in quanto regolati da specifica disciplina di settore, il punto di scarico n.1 (regolato dal D.lgs 230/95) e il punto di scarico n.2 attualmente inattivo e destinato a convogliare acque meteoriche di dilavamento.

Si da atto inoltre che:

- alla data di rilascio dell'AUA i reflui industriali di cui allo scarico n.4 non sono oggetto di scarico, ma vengono raccolti e stoccati in contenitori della capacità di 1 m³ e destinati al riutilizzo per , i circuiti chiusi dell'impianto di riscaldamento/generazione vapore o le vasche antincendio e per l'impianto lava ruote installato presso il cantiere CEMEX. Tale impianto utilizza acqua a ciclo chiuso con ricircolo della stessa e successivo smaltimento dei fanghi prodotti per cui non si ha necessità di uno scarico dedicato.

- in occasione di cantieri di lunga durata è possibile un allacciamento provvisorio che convogli i reflui igienico-sanitari di cantiere; a tal proposito si procederà ad una valutazione in merito al dimensionamento del depuratore ad accogliere tali reflui e si provvederà a darne comunicazione agli enti competenti.
- I laboratori ubicati nell'ed. 1000 non sono operativi e la quantità di refluo prodotto è pari a zero.

Punto di scarico n. 1	
Tipologia di acque	Acque potenzialmente radioattive (non soggette ad A.U.A.) interamente a carico della Ditta SOGIN S.p.A., oggetto di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 230/95
Impianto di depurazione	Gestito ai sensi della L. 230/95
Corpo recettore	Fiume Dora Baltea
Punto di scarico n. 2 attualmente non attivo	
Tipologia di acque	<u>acque meteoriche</u> provenienti dalle vasche di prima pioggia a servizio delle nuove superfici impermeabilizzate e della nuova viabilità previste all'interno del Sito di prossima realizzazione utilizzando un unico punto di raccolta. Tali acque <u>non sono soggette ad autorizzazione</u> ai sensi della normativa regionale della Regione Piemonte
Trattamento	Vasca di prima pioggia VPP1 in progetto situata a sud nei pressi del depuratore
Corpo recettore	Fiume Dora Baltea
NOTE: il punto di scarico n. 2, già autorizzato con provvedimento n. 2056 del 29.07.2013, raccoglieva acque reflue industriali di raffreddamento ed eventuali acque di sfioro di acqua potabile ed antincendio dell'impianto EUREX interamente a carico di SOGIN S.p.A. I reflui, raccolti in due vasche a tenuta, erano poi allontanati congiuntamente in corpo idrico superficiale (Fiume Dora Baltea)	
Punto di scarico n. 3 - CODICE SIRI : VC2128448	
Tipologia di acque	<ul style="list-style-type: none"> • <u>acque reflue domestiche</u> provenienti dai servizi igienici, cucine e mense; • <u>acque reflue industriali</u> consistenti in acque di condensa e raffreddamento degli impianti di climatizzazione; • in questo scarico confluiranno acque reflue prodotte nell'edificio 1900 (Deposito D2) posto nella zona Sud-Ovest del Sito (acque di sfioro delle vasche antincendio e acque addolcite in uscita dalla batterie di condizionamento). Tali reflui saranno trattati e campionabili prima di essere convogliati nella rete di raccolta delle acque meteoriche Sud. <u>Attualmente l'edificio non è in esercizio e non produce acque reflue.</u> • <u>acque meteoriche sud</u> provenienti dai tetti e dagli edifici e piazzali antistanti di pertinenza del Centro Ricerche ENEA (escluso l'edificio 3000 che è interessato dalla rete meteoriche nord) e le acque meteoriche provenienti dai tetti e dagli edifici antistanti collocati nella zona sud del Sito SOGIN. Tali acque sono campionabili separatamente in base alla

	provenienza attraverso pozzetti di ispezione e convogliate in vasca di accumulo da 300 m ³ (vasca MR2 in planimetria) prima dell'allontanamento in corpo idrico superficiale.
Tipologia di trattamento	impianto di depurazione di tipo biologico a biomasse sospese (fanghi attivi) basato su processi di nitrificazione e denitrificazione preceduti da una fase di sgrossatura in fossa Imhoff. Il sistema è dotato di una sezione di accumulo e di regolarizzazione delle portate al fine di fronteggiare le necessità tipiche degli insediamenti discontinui (uffici etc.)
Corpo recettore	Fiume Dora Baltea
<p>NOTE: il punto di scarico n. 3, già autorizzato con provvedimento n. 2056 del 29.07.2013 raccoglieva le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dai locali cucina e mensa, unitamente alle acque meteoriche derivanti dal sistema di raccolta e di adduzione posto sul lato sud dello stabilimento a carico di entrambe le società (SOGIN / ENEA).</p> <p>Nell'anno 2015 è entrato in funzione il nuovo depuratore NR5 sopra descritto che ha sostituito il precedente a fanghi attivi.</p>	
Punto di scarico n. 4 – CODICE SIRI : VC2128471	
Tipologia di acque	<ul style="list-style-type: none"> • <u>acque reflue industriali</u> prodotte dalla centrale termica (edificio 600/700 C in planimetria) sita nella zona nord del sito costituite da: scarico lavandino, scarico caldaie, sfiato valvola vapore caldaie, troppo pieno caldaie, scarico acque lavaggio addolcitore • <u>acque meteoriche nord</u> provenienti dall'edificio 3000 di pertinenza ENEA e dai tetti degli edifici e piazzali antistanti collocati nella zona nord del sito SOGIN. <p>I reflui industriali previo trattamento e le acque meteoriche affluiscono congiuntamente per gravità in una vasca da 15 m³ (vasca MR3 in planimetria) prima dell'allontanamento in corpo idrico superficiale.</p>
Tipologia di trattamento	<p>I reflui industriali sono depurati mediante trattamento su filtro a resine a scambio ionico</p> <p>Le acque meteoriche confluiscono nella vasca MR3.</p> <p>E' inoltre prevista la realizzazione di una vasca di prima pioggia (vasca VPP2 in planimetria) posta nella zona nord nei pressi dell'edificio 2300. in questa vasca, prima dell'allontanamento in corpo idrico superficiale confluiranno le acque meteoriche provenienti dalle nuove superfici impermeabilizzate e della nuova viabilità previste all'interno del Sito di prossima realizzazione .</p>
Corpo recettore	Fiume Dora Baltea
Note: il punto di scarico n. 4 in precedenza non era oggetto di autorizzazione poiché convogliava	

le acque meteoriche derivanti dal sistema di raccolta ed adduzione posto sul lato nord dello stabilimento derivanti dai piazzali ed edifici facenti capo ad entrambe le Ditte.V.inoltre punto1 della premessa.

Le acque reflue prodotte nell'insediamento sito in Saluggia (VC) – Strada Crescentino - sono classificate come industriali e domestiche secondo quanto previsto dall'art. 74 punti h) e g) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (codici SIRI per scarichi nel Fiume Dora Baltea : VC2128448 - scarico n.3, VC2128471 - scarico n.4).

prescrizioni acque reflue industriali

- 1) i reflui industriali devono, prima della miscelazione con quelli domestici e le acque meteoriche, rispettare i limiti di accettabilità della Tabella 3 Allegato 5 parte III del D.Lgs. n. 152/06;
- 2) i fanghi asportati devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
- 3) dovrà essere effettuato un monitoraggio in regime di autocontrollo sulle acque reflue industriali recapitanti nel Fiume Dora Baltea attraverso autocontrolli periodici, con frequenza triennale, a partire dal rilascio dell'autorizzazione ; .
- 4) i set analitici di cui al punto precedente devono comprendere le analisi dei parametri indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs 152/06 e s.m.i., di cui le Ditte valutino la presenza relativamente agli scarichi ed in funzione dei cicli produttivi, e devono essere adeguati ad ogni variazione degli stessi e delle materie prime utilizzate; dovranno comunque essere rilevati i seguenti parametri: BOD, COD, Tensioattivi, NH4.
- 5) i dati analitici di cui al punto precedente dovranno essere senza ritardo trasmessi ad Arpa – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est e devono essere comunque tenuti a disposizione per almeno quattro anni;

prescrizioni acque reflue domestiche

- 6) i reflui domestici devono, prima della miscelazione con quelli industriali e le acque meteoriche, rispettare i limiti di accettabilità di cui all'Allegato 1 della L.R. 13/90;
- 7) lo smaltimento è ammesso solo se il refluo, nel tempo, mantiene le caratteristiche di scarico civile;
- 8) il posizionamento e il dimensionamento della fossa Imhoff deve corrispondere a quanto previsto dall'allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977;
- 9) deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione della forma di chiarificazione di cui al punto precedente anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. La documentazione deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo;
- 10) dovrà essere effettuato un monitoraggio sulle acque reflue domestiche attraverso autocontrolli periodici, con frequenza triennale, a partire dal rilascio dell'autorizzazione ;
- 11) i set analitici di cui al punto precedente devono comprendere le analisi dei parametri indicati nell'Allegato 1 della L.R. 13/90;

prescrizioni generali:

- 12) deve essere garantita la corretta e costante efficienza degli impianti di trattamento in modo da garantire, in ogni condizione operativa, il rispetto dei limiti di accettabilità allo scarico di cui al punto 1;
- 13) in caso di guasti, fermi tecnici o incidenti che possano comportare il mancato rispetto dei limiti tabellari previsti, lo scarico deve cessare e del fatto dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Provincia e al Dipartimento A.R.P.A di Vercelli;
- 14) tutti i pozzetti devono essere mantenuti costantemente agibili e puliti;
- 15) è preclusa ogni possibilità di scaricare reflui non depurati. Eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate;
- 16) i risultati analitici degli autocontrolli dovranno essere trasmessi alla Provincia di Vercelli ed al Dipartimento A.R.P.A., a mezzo di supporto informatico, entro i successivi 15 giorni dall'ottenimento delle risultanze analitiche
- 17) non devono essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività se non previo conseguimento di nuova specifica autorizzazione;
- 18) deve essere notificato all'Ente autorizzante ogni variazione delle modalità dello scarico e della tipologia delle acque reflue.